



**Ordine dei
Dottori
Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di
Roma**

Circondario
del Tribunale di Roma
Ente di Diritto Pubblico

Sede legale e Presidenza
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
presidenza@pecodcec.roma.it
segreteria@odcec.roma.it

Consiglio di Disciplina Territoriale
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it
segreteriaconsigliodisciplina@odcec.roma.it

Uffici amministrativi e operativi
via Flaminia, 141
00196 Roma
tel. 06.367211
www.odcec.roma.it

Codice fiscale:
97492410580



Presidenza

Prot. n. 4990/2024 del 4 marzo 2024

Egr. Sig.
Prof. Dott. Elbano de Nuccio
Presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Piazza della Repubblica n. 59
00185 Roma

consultazionecodicedeontologico2024@commercialisti.it
presidenza@commercialisti.it

Oggetto: approvazione proposta nuovo Codice deontologico – pubblica consultazione fino al 10 marzo 2024

Caro Presidente,

riscontro l'Informativa n. 22/2024 del 26 febbraio 2024 con la quale comunico che il 22 febbraio 2024 il Consiglio Nazionale ha approvato la proposta di nuovo codice deontologico, disponendo che la stessa sia posta in pubblica consultazione fino al 10 marzo 2024, e trasmetti il relativo testo.

Non Ti nego che il tempo assegnato per la pubblica consultazione è a mio avviso estremamente esiguo rispetto alla delicatezza dei temi da affrontare. Francamente non capisco perché si debba costringere i Colleghi ad un esame frettoloso invece di metterli in condizione di svolgere un'analisi ponderata consentendogli anche il tempo di confrontarsi tra loro.

Cionondimeno, ritengo importante evidenziare fin d'ora un punto del documento che il Consiglio dell'Ordine che mi onoro di presiedere ha ampiamente discusso e ritenuto meritevole di immediata segnalazione. Ciò anche in considerazione delle innumerevoli telefonate di protesta che sto ricevendo dagli Iscritti.

Mi riferisco al nuovo comma 5 dell'articolo 44 che dispone in merito all'uso del titolo professionale. Non entro nel merito delle previsioni contenute al riguardo nel D.Lgs. n. 139/2005, segnatamente negli articoli 39 e 61, perché a tutti ben note. Non entro neanche nel merito di eventuali difformità tra dette previsioni e quelle del proposto nuovo codice deontologico, pure da taluno evidenziate. Credo però che l'introduzione del menzionato comma 5 sia quantomeno inopportuna.

Ciò per due ordini di motivi.



In primo luogo, perché foriera di divisioni all'interno della Categoria di cui non si sente alcun bisogno. Come sai sono fermamente convinto che bisogna lavorare su ciò che ci unisce e non su ciò che ci divide. Il termine "Commercialista" è la radice comune dei due titoli professionali previsti dalle disposizioni transitorie del nostro ordinamento professionale e da anni ormai si è diffusa la prassi di utilizzarlo per riferirsi indistintamente a tutti gli Iscritti. Consentimi di rammentare che in questo senso io stesso la ho utilizzata e Te la ho sentita e vista utilizzare in svariate occasioni, sia oralmente che per iscritto. Proibirne espressamente l'utilizzo significa tornare indietro di quasi vent'anni e riaccendere un dibattito fortemente divisivo che non fa bene ad alcuno.

In secondo luogo, perché foriera di confusione all'esterno della Categoria. Abbiamo già sufficienti problemi a far riconoscere alle Istituzioni ed alla Società civile l'importante ruolo che svolgiamo a supporto del sistema economico nazionale per poterci permettere dei distinguo speciosi che nessuno comprenderebbe. A livello mediatico sarebbe un autogol imperdonabile.

Ritengo quindi che il nuovo comma 5 dell'articolo 44 del codice deontologico che il Consiglio Nazionale ha proposto di adottare debba essere eliminato o quantomeno emendato per ovviare ai problemi sopra evidenziati.

Certo che vorrai considerare quanto sopra esposto, Ti invio un cordiale saluto.

Il Presidente
Giovanni B. Cali